



SUL LIBRO DI UN INCONTRO FRA VITTIME E RESPONSABILI DELLA LOTTA ARMATA

di Domenico Pulitanò

SOMMARIO: 1. Voci da un incontro liberamente accettato. – 2. La via italiana della risposta alla lotta armata. – 3. Quale giustizia dell'incontro? – 4. Uno spazio al di là della giustizia legale. – 5. Dialogare con i precetti.

1. Voci da un incontro liberamente accettato.

Vittime e responsabili della lotta armata a confronto: di questo parla il libro dell'incontro curato da Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato (ed. Il saggiatore, 2015). La storia raccontata e analizzata dai tre curatori è la *breve storia di un lungo percorso*, iniziato nel 2007, durato sette anni: incontri ravvicinati, in situazioni di vita comune, fra persone coinvolte nella lotta armata tra gli anni '70 e i primi anni '80, e vittime o familiari di vittime di delitti di quel tempo.

“Il documento che ha dato avvio a questo itinerario (redatto nel 2007) si basava sulla scommessa che “ex”, vittime e loro familiari potessero mettere le loro memorie l'una di fronte e di fianco all'altra, per condividerle”¹. Questo progetto ha trovato attuazione in incontri liberamente accettati, realizzati in uno spazio e un tempo protetti (p. 235), cui i curatori del libro hanno partecipato come mediatori, in posizione definita di *equiprossimità* (p. 25). Altre persone qualificate (definite *primi terzi* e *garanti*) hanno accettato di interloquire con questa esperienza, nata e modellata dall'idea della giustizia riparativa, intesa come *giustizia dell'incontro*².

Tutto questo è avvenuto al di fuori di qualsiasi mandato istituzionale³. “A turno, unicamente in base alla scelta di tematiche di discussione proposte dai mediatori, ognuno è stato liberamente invitato ad affrontare e a commentare le vicende legate al male subito o inferto. Su ogni testimonianza si sono sempre aperti lunghi ed elaborati confronti collettivi”⁴.

Sono raccolte nel libro – in una selezione che riempie 150 pagine – voci tratte da quanto è stato detto negli incontri e da lettere di ex- e/o di vittime. Le voci riportate sono in gran parte senza indicazione di chi, né della data. “Alcuni hanno chiesto di essere dimenticati, altri di non essere citati, altri ancora di non essere riconoscibili”, e queste volontà sono state rispettate in modo ferreo (p. 26).

Propongo alcuni testi – motivazioni di allora, valutazioni di oggi – che mi sono parsi tra i più significativi per le mie riflessioni sollecitate dalla lettura del libro. In questo paragrafo, voci di ex.

¹ A. CERETTI, *Per una convergenza di sguardi*, p. 221.

² E' il titolo del contributo di C. MAZZUCATO, p. 251 s.

³ C. MAZZUCATO, p. 299.

⁴ A. CERETTI, p. 243.

Innanzitutto, una riflessione sull'uccidere, di terribile attualità nell'epoca degli attentatori suicidi. *“Ognuno di noi si è posto il problema di uccidere, della morte. La morte nel senso di dare la morte, e però, allo stesso tempo, di subire la morte. Il punto di superamento di questa antinomia, almeno per me, era dire: Se io sono disponibile a morire, cioè a morire combattendo, ho anche in qualche modo il diritto morale di uccidere l'altro perché io sono disponibile a uccidere me stesso. Era una specie di, come dire... giustificazione”* (p. 84).

Alcune riflessioni riguardano il rapporto con lo Stato. *“Noi pensavamo che la violenza dello Stato e la violenza della rivoluzione fossero distinte. In realtà, se scegli il terreno della violenza, diventi simmetrico a chi ha il monopolio della violenza, nel caso specifico lo Stato. Non fai altro che riprodurre ciò che vorresti combattere. E' un discorso di simmetria: pensi di essere il nemico di quell'altro, in realtà ne stai diventando il figlio”* (p. 83). Segnalo anche la percezione di uno Stato silente, rispetto al passato e al presente (p. 61): credo di poter leggere aspettative non soddisfatte.

Fra le motivazioni di allora viene indicato l'antifascismo come *mito fondativo* (p. 66). *“A suo tempo i partigiani, col loro modo di parlare della lotta partigiana, hanno legittimato scelte violente, lo volessero o no”* (p. 104).

“In un colloquio intenso – scrive Claudia Mazzucato – è stata pronunciata questa frase, insieme agghiacciante e illuminante: noi abbiamo copiato lo Stato. Eravamo l'altro Stato”. Questa idea di simmetria o copia speculare nell'uso della violenza, fra terrorismo e Stato, riecheggia il 'né con lo Stato né con le BR', slogan dell'estremismo di fine anni '70: non coglie la differenza, sul piano giuridico e morale, fra usi legittimi e illegittimi della violenza. Ha qui radice un'idea di antifascismo tradotta in pratiche che hanno copiato non lo Stato, ma il peggiore squadristico fascista. Questo aspetto veniva spesso sottolineato nelle critiche politiche dell'epoca: sono 'oggettivamente fascisti', dicevamo, con una semplificazione che lasciava fra parentesi la questione del diverso album di famiglia, ma esprimeva retoricamente il disvalore etico e politico dei crimini commessi.

Una voce (ampiamente riportata a p. 74s.) parla della parola *terrorismo*: vi ravvisa una *relazione non diretta, ambigua, con la natura dell'avvenimento*. Il termine *terrorismo* nascerebbe *legato a una pratica di potere, e non di opposizione*. Lo scontro politico si gioca anche sul terreno delle definizioni, della propaganda, dell'immaginario.

Un'altra voce (p. 106) ravvisa nella *scelta delle armi e della violenza negli anni settanta* una forma atroce di *irrazionalismo politico*. E ritiene che questo punto sia *“decisivo: perché mentre la questione terrorismo potrebbe ridurre la discussione a una sorta di questione privata e datata tra vittime e rei degli anni settanta, la questione irrazionalismo politico chiama in causa moltissimi segmenti della società e delle stesse istituzioni, e rende il nostro impegno, in particolare come gruppo, potenzialmente paradigmatico”*.

I punti in cui le voci riportate nel libro fanno riferimento allo Stato paiono leggibili come vischiosità ideologiche, e/o come tentativi di spiegazione di scelte del passato. Anche la contrapposizione *terrorismo e irrazionalismo* fa trasparire (mi pare) comprensibili resistenze a fare i conti fino in fondo con la propria tragedia. Dalla parola *terrorismo* gli ex vorrebbero prendere le distanze.

Ma *“nessuna giustificazione: la nostra, la mia, è stata una scelta libera per togliere di mezzo uomini che erano al comando. Nessun odio verso la persona, il nostro non era né un atto*

di giustizia né un atto di odio né un atto d'amore. Abbiamo perso ... Ma anche se avessimo vinto ... Non era giusto utilizzare la violenza" (p. 87).

Il passaggio decisivo emerge in una lettera firmata da 12 ex- (p. 78-79). *"Riteniamo valore supremo e inviolabile il riconoscimento della persona e della vita umana e rifiutiamo ciò che in passato ci aveva portati a negarla e demonizzarla, identificandola unicamente con la sua funzione. L'incontro con voi ci ha permesso di raggiungere, su questo, un'irreversibile consapevolezza". Un "cambiamento ... frutto di percorsi sofferti, scelti in piena libertà dopo aver pagato tutti i nostri debiti giudiziari, in un rapporto di reciproca fiducia costruito passo dopo passo".*

Da un'altra lettera firmata di una ex- (p. 367): *"non possedevamo l'idea dell'intangibilità della vita umana, pensavamo che ci sono vite che contano, altre che contano meno ... Lunga parentesi di annebbiamento della coscienza".*

"La necessità era allora quella di colpire il potere dove era più efficiente, quindi la funzione ... Le emozioni personali devono necessariamente scomparire, non contano più niente. La macchina va, indipendentemente dalle persone I migliori erano gli obiettivi che ci davamo" (p. 85).

Una *cosificazione* – riduzione di persone a cose – sta alla base della violenza politica dispiegata, che cancella contemporaneamente due volti umani: quello della vittima e anche quello del perpetratore. In questi termini Adolfo Ceretti esprime (p. 381) una valutazione condivisa con i suoi compagni di viaggio. Condivisa anche da chi si è reso conto di avere tradito non solo la vita, ma anche se stesso (p. 111). Ma proprio *"quando c'è la percezione profonda che potrei avere sbagliato tutto, solo lì c'è la possibilità della speranza" (p. 115).*

Molte riflessioni degli ex- riguardano il rapporto con le vittime. *"Se devo spiegare perché ho ucciso, è come se uccidessi per la seconda volta" (p. 80). "Non saprei cosa dire. Dovrei leggere il volantino di rivendicazione" (p. 81).*

"Sono una figlia ... Ho conosciuto il figlio di una vittima che mi ha detto: facciamo quattro chiacchiere, noi che stiamo da due parti della barricata. Io non vedo barricate e vorrei abatterle insieme agli altri figli di chi ha sofferto. Vorrei abatterle sulla base di un'innocenza" (p. 172). Curiosa espressione, voler abbattere una barriera che si dice di non vedere. La barriera c'è, è la non innocenza di alcuni padri. L'innocenza è dei figli, da entrambe le parti.

Da una voce firmata: *"Incontrando i volti delle vittime e ascoltando le loro parole, ritengo possibile ottenere sostegno alla maturazione interiore di noi ex- per eliminare residuali velleità giustificatorie" (p. 145).* Un'altra voce parla di *"fragilità e reversibilità di questo cammino" (p. 202).*

"I colpevoli – commento Claudia Mazzucato (p. 291) – hanno bisogno del racconto degli offesi per conoscere davvero, e fino in fondo, che cosa hanno fatto.

Un aspetto che i curatori hanno posto in rilievo come importante è il *fantasma della verità fattuale*, che, scrive Ceretti (p. 245), fin dall'inizio *"si è aggirato nell'immaginario collettivo del nostro gruppo"*. La difficoltà del fare i conti con la verità (con la responsabilità

di non mentire⁵) è espressa da una delle voci (p. 185): *“Quanta verità siamo disposti ad ascoltare?”*. Da una lettera di una vittima (p. 369): *“La società deve conoscere i nomi di quelli che si sono serviti di voi per scopi di delinquenza politica”*.

Nella valutazione dei curatori quella raccontata *“non è la storia di un successo: E neppure di un fallimento. E’ una storia della forza della fragilità umana; come tale, anche la storia è fragile, ma abbonda di una dolorosa bellezza ed è ricca di speranza, virtù fragile per eccellenza”* (p. 18). *“Soltanto sullo sfondo la verità giudiziaria che si è sporta su ogni dialogo”*⁶. Rispetto all’obiettivo della verità, *“con il rammarico di pochissimi il nostro tragitto si è compiuto a una distanza siderale”*⁷.

I saggi di approfondimento (dei curatori) danno conto di reazioni fra loro diverse. Il mantenimento delle giuste distanze non è stato facile⁸. Vi sono state anche reazioni negative: *“soprattutto tra alcune vittime – e questo deve far riflettere – si è levato alto un grido di insofferenza nei confronti del metodo di discussione proposto dai mediatori, perché teso a ingabbiare e a direzionare dall’alto – questo il senso della critica – pulsioni, pensieri, rappresentazioni di tutti i partecipanti”*. Alcuni hanno deciso di abbandonare il cammino⁹.

Chiudo questa silloge di voci con la chiusura di una lettera firmata sia da ex- che da vittime, indirizzata ai *primi terzi*, persone che hanno accettato di partecipare all’esperienza narrata nel libro. *“Giustizia è tante cose: verità, richiamo alle responsabilità, pentimento, consapevolezza, incontro, riconciliazione, riparazione, accoglienza, memoria, tenerezza, relazione. Quello che il sistema giudiziario non dà”*.

2. La via italiana della risposta alla lotta armata.

Incontri in uno spazio privato, liberamente accettati fuori di qualsiasi mandato istituzionale, sono esercizio di libertà. Significato e importanza degli incontri sono questioni che riguardano i partecipi e le loro libere valutazioni. Di vissuti personali il libro è pieno. Le scelte personali, con tutte le loro diversità, meritano uguale rispetto in quanto esercizio di libertà, indipendentemente dalle valutazioni che altri possano fare nell’esercizio delle loro libertà.

Su questo sfondo si può porre il problema, se e quale rilevanza istituzionale abbia o possa avere un’esperienza del genere. Con le parole di Ceretti: *“Il problema che fin dal 2008 entrò nelle nostre agende riguardava l’eventuale istituzionalizzazione della strada che stavamo per imboccare o, piuttosto, la sua collocazione in un luogo della sfera pubblica – che andava pensato, individuato e condiviso con tutti – dal quale eventualmente interloquire con la sfera politica e con quella della giustizia”*¹⁰. La sfera pubblica è qui intesa nel senso di Habermas: la sfera della libera e pubblica discussione su problemi di pubblico interesse.

⁵ C. MAZZUCATO, p. 287.

⁶ A. CERETTI, p. 238.

⁷ A. CERETTI, p. 245.

⁸ C. MAZZUCATO, p. 300.

⁹ A. CERETTI, p. 243.

¹⁰ A. CERETTI, p. 234.

“Personalmente – scrive Ceretti – tenevo molto a implementare questa seconda ipotesi”. Di fatto non c’erano alternative alla collocazione nella sfera della libera discussione. La via dell’eventuale istituzionalizzazione dipende da scelte istituzionali, non è nelle mani di soggetti privati. Diversa questione è se e come un’esperienza del genere possa *eventualmente interloquire con la sfera politica e con quella della giustizia.*

Nelle riflessioni contenute nel libro si fanno ripetuti riferimenti all’esperienza (guardata con simpatia e adesione ideologica) della Commissione per la verità e la riconciliazione (TRC) nel Sud Africa nato dal superamento del regime di apartheid. *“C’era però, e ne eravamo ben consapevoli – osserva Ceretti – una differenza ontologica”:* a differenza che nel Sud Africa, *“noi non avevamo la drammatica impellenza di trovare una soluzione politica agli anni del terrorismo, dato che questa soluzione era stata già ampiamente consegnata alla storia”*¹¹. Per l’incontro programmato *“convenimmo ben presto che le uniche soluzioni accettabili erano quelle di evitare ogni aspirazione a una dimensione pubblica, di non pedinare le orme di altri esploratori”*¹².

Soluzioni tipo TRC sono strumenti della giustizia di transizione, in casi di passaggio di regime; modalità di chiudere i conti con illeciti commessi in contesti di forte conflitto, anche, e prevalentemente, illeciti di un regime autoritario abbattuto¹³. Sono una modalità alternativa a quella della ordinaria giustizia penale, disposta a passi indietro sul piano delle affermazioni di responsabilità; una strada non priva di costi, proprio in termini di verità e di giustizia. Una strada che guarda al futuro, che ha la ricomposizione politica (non la giustizia) quale obiettivo primario¹⁴.

Nell’Italia degli anni ’80, i conti con i delitti degli anni di piombo sono stati fatti attraverso la giustizia penale. Sulla via italiana, il libro ospita due valutazioni (non dei curatori) di segno diverso.

La legislazione italiana di contrasto al terrorismo politico è oggetto dell’analisi di Corda (p. 335 s.). A partire dalla normativa del 1979, è caratterizzata dal modello a forbice (il bastone e la carota): ha innalzato i livelli di severità punitiva, con punte sbilanciate (fin troppo?) rispetto alla normalità, e ha accettato di pagare il prezzo di un trattamento penale molto mite (fin troppo?) quale mezzo per sollecitare una collaborazione utile: utile all’accertamento di fatti e di responsabilità, e fattore di disgregazione interna delle bande armate. Dapprima le diminuenti per la collaborazione processuale utile; poi la legge sulla dissociazione (legge 18 febbraio 1987, n. 34), lo strumento di gran lunga più utilizzato. *“Le disposizioni della legislazione premiale hanno rappresentato un’occasione importante per ricominciare a pensare il futuro partendo dal riconoscimento dei propri errori”;* per l’uscita dagli anni di piombo hanno giocato un ruolo rilevante, *“offrendo un fondamento solido e un incentivo concreto affinché numerosi individui che avevano partecipato alla militanza politica armata tornassero a riconoscere la legislazione*

¹¹ A. CERETTI, p. 233.

¹² A. CERETTI, p. 235.

¹³ G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, 2013; P. PORTINARO, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, 2011.

¹⁴ Problemi e difficoltà di una soluzione tipo TRC sono chiaramente messi in evidenza nel bel libro del Presidente della Commissione sudafricana: D. TUTU, *Non c’è futuro senza perdono*, Milano 2001.

statuale”, e a poter “pensare e progettare nuove modalità attraverso cui tornare a percorrere la strada della democrazia”¹⁵.

Nella sua postfazione, Luigi Manconi svolge¹⁶ un discorso fortemente critico sulla *tragedia culturale* che a suo dire si sarebbe sommata alla tragedia del terrorismo: *l’incapacità di comprenderlo e di pensarlo*. Valuta l’incontro narrato nel libro come occasione di apprendimento e ripensamento, che “*arriva tragicamente tardi rispetto al calendario politico e culturale di una meditazione necessaria e profonda sugli effetti del terrorismo e del post-terrorismo*”. La distanza temporale ha attenuato “*quella partecipazione emotiva così forte, richiesta da un’operazione complessa quale quella realizzata dalla Commissione sudafricana*”: quanto oggi ci appare irrealizzabile “*non lo sarebbe stato forse nel contesto dell’immediato post-terrorismo e comunque fino agli anni ‘90*”. Viene anche fatto cenno alle proposte di concessione di amnistia e/o indulto, presentate nella XIII legislatura (1996-2001). Manconi parla di *mancata soluzione politica* (p. 415) e ritiene che “*il ragionamento sulla riconciliazione deve partire dalla constatazione che, negli anni novanta, il problema del terrorismo viene come aggirato*”. “*La ricostruzione storica e l’attribuzione giudiziaria delle responsabilità non sono sufficienti a chiudere i conti*”.

Manconi accenna anche al tema a lui caro¹⁷ della *inutilità del carcere* (p. 402). Claudia Mazzucato ci informa¹⁸ che sul senso (o non senso) del carcere, e sulla giustizia retributiva, si è discusso in un incontro del 2011. “*Le risposte sono in parte conferme di quanto siamo venuti dicendo e in parte sono della sorpresa. Alcuni tra gli ex, per esempio, spiegano che l’arresto e la carcerazione preventiva hanno avuto il merito di fermarli: con il senno di poi, si accorgono che altrimenti avrebbero compiuto altre azioni, di cui oggi porterebbero il grave peso*”. Ci sono anche voci critiche verso il sistema penale, anche da parte di vittime che ne rilevano l’insufficienza.

Ho espresso in altra sede¹⁹ una valutazione complessivamente positiva della via italiana (ad un giudizio d’insieme, che lascia aperta la discussione su tutti i punti): un saldo positivo fra costi e benefici, corposi gli uni e gli altri. Questa valutazione non è scalfita dall’esperienza narrata nel libro, e tanto meno da rimpianti per la mancata scelta di una via alternativa.

La normativa premiale, fortemente discussa sul piano dei principi, ha funzionato fin da subito, già nei primi tragici mesi del 1980. Il ciclo storico degli anni di piombo si è chiuso prima della metà degli anni ‘80; la magistratura penale (inquirente e giudicante) ha svolto i compiti che doveva svolgere, pagando anch’essa un tributo di sangue.

Dai processi per fatti di terrorismo sono uscite forti differenze di trattamento fra terroristi collaboranti, così detti pentiti, e terroristi c.d. irriducibili. Autori di delitti gravissimi, che hanno prestato collaborazioni ritenute di grande importanza, ne hanno tratto un beneficio che a molti parve eccessivo. Ma il modello di disciplina adottato si è

¹⁵ A. CORDA, p. 348.

¹⁶ L. MANCONI, p. 411s.

¹⁷ L. MANCONI E ALTRI, *Abolire il carcere*, Milano 2015.

¹⁸ CM 274.

¹⁹ D. PULITANÒ, *L’evoluzione delle politiche penali in Italia negli anni settanta e ottanta*, in AA.VV., *Il diritto penale tra scienza e politica*, a cura di M. Donini e L. Stortoni, Bologna 2015.

mostrato funzionale rispetto al fine (emergenziale e vitale) di smantellamento delle bande armate.

A battaglia vinta, un trattamento più mite fu offerto ai 'dissociati' non collaboranti, da una normativa di favore (la legge del 1987) che, discutibile in un'ottica astrattamente retributiva, fu una soluzione politicamente saggia, come conferma lo studio di Corda: attenta ai destini delle persone, a prospettive di reinserimento morale e sociale.

Restarono in carcere gli irriducibili. Continuarono a lungo a combattere, con qualche sostegno politico, una loro battaglia per un provvedimento di clemenza. La ho sempre valutata moralmente ambigua: perché mai avrebbero dovuto essere destinatari di gratuita clemenza, negli anni '90, personaggi che avevano rifiutato le strade offerte dalla legislazione premiale?

Sarebbe stata preferibile, negli anni '80, una strada tipo TRC, cioè di una possibile alternativa alla giustizia penale? All'epoca la avrei ritenuta (come la ritengo oggi) assolutamente ingiustificata e pericolosa. Non c'era alcuna ragione di ordine politico (di conflitto politico nella popolazione) che richiedesse una strada diversa dalla repressione penale di delitti gravissimi. Era sotto attacco, con la vita delle persone, la legalità democratica. Se sono pensabili ragioni *warum Strafe sein muss*²⁰ (perché – talvolta – punire è necessario) sono proprio fatti del genere che pongono seriamente l'esigenza di un *law enforcement* penalistico.

Da parte di chi ha ripensato criticamente le scelte di lotta armata, non mi sorprende affatto il riconoscimento che *l'arresto e la carcerazione preventiva hanno avuto il merito di fermarli*: Dalle istituzioni, all'epoca, ci si aspettava proprio questo.

La battaglia (durissima) che ha portato alla sconfitta della lotta armata, è stata vinta con le armi della giustizia penale, con la tenuta morale della società, e con la coesione di forze politiche che pure erano divise sotto tanti aspetti. Ritengo vi abbia contribuito (pur con i suoi costi) la linea della fermezza, mantenuta nei giorni difficili del sequestro Moro²¹: il rifiuto di riconoscere al partito armato qualsiasi legittimazione politica e morale. In un tale contesto, l'idea di una Commissione per la verità e riconciliazione (riconciliazione con chi?) sarebbe stata politicamente impensabile (io direi, irresponsabile). Non per difetto di analisi e di comprensione del fenomeno della lotta armata, ma per ragioni che definirei politiche nel senso nobile del termine.

Riprendendo una già citata espressione di Ceretti, direi che la differenza fra la via italiana e la via sudafricana trova spiegazione (sul piano storico) e giustificazione (sul piano etico-politico) nella *differenza ontologica* fra la situazione dell'Italia negli anni '80 e la situazione del Sud Africa dopo la svolta degli anni '90.

Nel discorso di Ceretti, l'evocazione dell'esperienza sudafricana ha un significato chiaramente delimitato: sarebbe *“legittimo pensare che, con i limiti e le differenze che abbiamo esposto, il nostro impegno sia iscrivibile nel vettore di senso di una Commissione”* tipo TRC²².

²⁰ E' il titolo del libro di W. HASSEMER, tradotto in italiano col titolo *Perché punire è necessario*, Bologna, 2012.

²¹ A. GIOVAGNOLI, *Il caso Moro. Una tragedia repubblicana*, Bologna, 2005.

²² A. CERETTI, p. 250.

La comune matrice ideale è aperta al riconoscimento di *differenze ontologiche* nelle concrete situazioni storiche, e queste differenze sono rilevanti (determinanti) per scelte istituzionali ontologicamente diverse.

Le esperienze di decenni dopo, di cui parla il libro dell'incontro, sono comprensibili (sono state possibili) su uno sfondo morale di cui sono state una parte essenziale sia la fermezza sia la difficile saggezza (la capacità di differenziare e graduare) della risposta legale e giudiziaria. Con la legge sulla dissociazione si è arrivati a una soluzione limite, fuori degli schemi usuali.

Giustizia è tante cose, hanno scritto in una già citata lettera comune ex- e vittime insieme: ci sono cose *che il sistema giudiziario non dà*. Ma fra le tante cose, ce ne sono alcune che il sistema giudiziario (penale) è specificamente chiamato a dare, nel nostro orizzonte istituzionale.

3. Quale giustizia dell'incontro?

Sotto un titolo che parla di *giustizia dell'incontro*, Claudia Mazzucato tocca temi che io inquadrei come *limiti della giustizia*. Visti dalla parte delle vittime.

Nella pena scontata dai colpevoli in carcere, una persona offesa da uno dei casi più processati e puniti della storia d'Italia dice di non avere incontrato la giustizia. A Claudia Mazzucato i sistemi penali appaiono incapaci, ovunque nel mondo, "*di dare closure o almeno di offrire ricomposizione*"; "*impreparati e non attrezzati ad aiutare le vittime, riconoscere la complessità della loro condizione, contribuire a superare il trauma, trovare risposte ai tormenti che le abitano*"²³.

Il discorso sulle vittime si intreccia con la critica di un'idea di giustizia puramente (hegelianamente) retributiva. "*Con la forza di chi si sente nel giusto, le politiche penali generano un effetto mimetico tra reato e giustizia che fa assomigliare la seconda al primo, in un circolo vizioso che dura inspiegabilmente da millenni*". "*La Giustizia che coincide con l'applicazione di una pena finisce per essere nemica della verità e della responsabilizzazione*"²⁴.

"Noi abbiamo investito gli uni verso gli altri – spiega Ceretti – convinti, talvolta forse ingenuamente, che si possa contribuire alla pace sociale e superare alcune distorsioni della realtà storica confrontando narrazioni comprensibili e condividendo, prima ancora dei contenuti, le narrazioni stesse"²⁵. Si è cercato "*un vocabolario accettato più che condiviso, parole in grado di contenere e custodire la verità dei fatti e dei vissuti insieme all'incommensurabilità delle esperienze*"²⁶. Ci è sembrato più rispettoso del cammino e della sensibilità delle persone accogliere il linguaggio che emergeva da loro stessi: ricomposizione, riparazione, rivisitazione, incontro –

²³ C. MAZZUCATO, p. 258, 259, 263.

²⁴ C. MAZZUCATO, p. 260, 281

²⁵ A. CERETTI, p. 247

²⁶ Curatori, p. 24

*assai di rado abbiamo ascoltato anche la parola riconciliazione*²⁷. *“Ricomposizione”*, è la parola cui vittime ed ex-hanno più volentieri fatto ricorso²⁸.

*“Se, facendo il suo corso, la giustizia tradizionale fosse stata in grado di rispondere alle ingiustizie e di ricomporre, il nostro itinerario non avrebbe avuto ragione di essere”*²⁹. Ma l’obiettivo di una ricomposizione personale, la giustizia penale che conosciamo non se lo pone.

Il precetto e la minaccia di pena si rivolgono ai consociati in genere, o a particolari categorie di destinatari; la commisurazione ed esecuzione delle risposte al reato guardano al reo, sia nell’ottica retributiva che in quella della prevenzione generale o speciale. Le vittime stanno sullo sfondo; destinatarie di diritti di risarcimento o altra forma di riparazione. *L’itinerario* di cui parla il libro si colloca oltre un limite strutturale della giustizia penale: non un mancato raggiungimento di un obiettivo, ma un non proporsi l’obiettivo cui tende l’itinerario in discussione.

Dovrebbe, la giustizia penale statale, porsi obiettivi del tipo di quelli dell’incontro? La questione concerne i limiti di ciò che possa essere ragionevolmente ritenuto di competenza di Cesare (dello Stato).

Manconi segnala (p. 417s.) la mancanza di un riconoscimento e di un ruolo pubblico della vittima; ma respinge espressamente l’idea di un coinvolgimento istituzionale delle vittime (i sopravvissuti; i prossimi congiunti degli uccisi) in un ruolo di soggetto offeso e, insieme, giudicante, sollecitato a valutare ed eventualmente a perdonare: il perdono è, ed è giusto che resti, *questione individuale e soggettiva; le vittime non vanno trasformate in un estremo grado di giudizio giuridico-morale*. Claudia Mazzucato introduce (p. 262) una bella citazione da un libro di Mario Calabresi, figlio di una vittima importante, una delle prime (1972), il commissario Luigi Calabresi: *“a casa abbiamo sempre provato fastidio quando ci veniva chiesto di dare o meno il via libera a una scarcerazione o a una grazia, perché rifiutiamo questa idea medievale che i parenti di una vittima decidano della sorte di chi è ritenuto responsabile”*. Ceretti invita a *“guardare al perdono come a una virtù individuale e collettiva che non può essere imposta da nessuna norma”* (p. 394).

Su questa premessa, laicamente liberale, il discorso che nel libro viene svolto a proposito del perdono (in particolare da Ceretti³⁰) è questione che eccede la competenza di Cesare.

Ceretti conclude (p. 399) che *“il perdono obbliga ciascuno a spostarsi, a ricollocarsi nella trama della storia ... anche le vittime devono essere in grado di andare oltre il proprio statuto, uscendo dalla prigionia del ricordo, recuperando il senso del vivere attraverso la ricerca di quel livello della verità che si incontra nel dialogo attivo con chi ha commesso i reati”*. Richiamo l’attenzione sul verbo *dovere* riferito alle vittime: dovere in che senso? Ritengo sia inteso come indicazione di una possibilità positiva, ritenuta meritevole di essere cercata: Non di un dovere obbligante, che striderebbe con tutto il discorso svolto nel

²⁷ A. CERETTI, p. 393.

²⁸ A. CERETTI, p. 249.

²⁹ C. MAZZUCATO, p. 283.

³⁰ A. CERETTI, p. 393 – 399.

libro, e con il carattere libero e volontario dell'incontro narrato. Per evitare equivoci, meglio evitare di dire: le vittime dovrebbero ...

La discussione sul posto istituzionale da riconoscere alle vittime, in relazione al torto subito, verte sull'ambito di diritti. Non di doveri: la giustizia istituzionale non ha diritto a esigere dalle vittime determinati comportamenti (al di là di doveri processuali).

Il faccia a faccia fra vittime e perpetratori è questione di libertà. Libertà di entrambe le parti. Per la teoria e prassi della mediazione penale, è questo un presupposto indiscusso. Il possibile significato e valore dell'incontro (anche, eventualmente, per la giustizia penale) andrebbe disperso, se collocato in un orizzonte che non sia di piena libertà.

Per il rispetto dovuto alla libertà di entrambe le parti (autori e vittime) l'itinerario dell'incontro non può (non deve) essere inglobato nel modello istituzionale di giustizia come elemento necessario. Ciò non esclude che possa essere recepito e valutato come esercizio di libertà individuale e soggettiva, ove ne ricorrano le condizioni (che, pacificamente, non sussistono nell'incontro narrato del libro, successivo al compiersi della giustizia istituzionale, buono o cattivo che sia stato).

Leggendo il libro, mi sono domandato come avrei reagito a proposte d'incontro o richieste di perdono, ove mai mi fossi trovato nel ruolo di vittima sopravvissuta o di persona legata alla vittima. Mi sono fatto delle ipotesi, astratte quanto la domanda: non possono tenere conto della imprevedibile specificità di situazioni concrete. Ho deciso di non dire nulla in proposito, non solo per questa difficoltà di risposta, ma soprattutto per sottolineare la natura strettamente personale e libera di ciascuna risposta, la sua estraneità al campo dei problemi istituzionali, l'impossibilità di pretendere per una o altra posizione un valore esemplare o un primato morale. Sia il perdonare che il rifiuto di perdonare possono essere, secondo i casi, la risposta giusta o la migliore.

Riconciliarci con chi e per che cosa? E' l'interrogativo posto in un documento della Associazione italiana vittime del terrorismo³¹. Registro alcune voci di vittime. "Dobbiamo confrontare due verità – la vostra, di ex, e la nostra, di vittime. E' l'unico modo per arrivare a comprenderci tutti come vittime. Noi della violenza, voi della storia" (182). "Siamo convinti che l'esclusione definitiva dai diritti di cittadinanza sia profondamente sbagliata (118).

In un dialogo a due voci, queste le ultime battute. Voce di un ex: *"Io non posso restituirti tuo padre, anche se lo vorrei. Se potessi tornare indietro, cambierei tutta la mia vita".* L'altra voce: *"probabilmente siamo opposti ... Ma siamo necessari gli uni agli altri" (p. 151).*

In bocca a una vittima, queste espressioni rischiano di veicolare un'immagine di debolezza morale o psicologica, di *necessità* del rapporto con gli aggressori e con le loro 'verità'. Mi piace supporre che parole pronunciate 'a caldo' siano andate sopra le righe. Ceretti informa di non avere *mai rinvenuto in alcuno il desiderio di un abbraccio universale*, e cita, in proposito, una frase ritenuta idonea a descrivere il *clima che noi abbiamo respirato: "noi non stiamo abolendo le differenze. L'aver incontrato un noi non toglie le differenze, l'incommensurabile"*³².

³¹ Riportato (non adesivamente) a p. 388.

³² A. CERETTI, p. 248

Chiudo questo paragrafo con un ricordo personale: i funerali di Vittorio Bachelet, vice-presidente del CSM, ucciso nel febbraio 1980. Nel mio ricordo c'è una chiesa di Roma, piena di gente, e la preghiera di perdono detta dal figlio dell'ucciso uno dei prossimi congiunti. *Preghiera di perdono* è la *passione impressa*³³ che ho conservato³⁴, legata a un evento che sentii come una manifestazione di forza morale (di un mondo morale/religioso che non è il mio) di straordinaria importanza sul piano morale, ancorché (o forse perché) non trasferibile sul piano della risposta legale. Dalle istituzioni statuali gli autori del delitto dovevano essere perseguiti, ed era importante che fossero perseguiti, arrestati, giudicati. Impensabile (anche moralmente) che potessero essere perdonati sul piano legale³⁵. Ma oltre l'orizzonte istituzionale c'è un piano su cui stanno forze morali che tengono insieme la convivenza e civiltà umana.

Di diverso tono, ma di eguale forza morale, la presa di posizione morale della famiglia di Guido Galli, il giudice milanese ucciso il 19 marzo di quel terribile 1980. *“Avete semplicemente annientato il suo corpo, ma non riuscirete mai a distruggere quello che lui ha dato per il lavoro, la famiglia, la società. La luce del suo spirito brillerà sempre annientando le tenebre nelle quali vi dibattete”*.

4. Uno spazio al di là della giustizia legale.

La storia raccontata e ripensata nel libro – *un* incontro (uno fra gli incontri possibili: non il paradigma del possibile incontro) interamente al di fuori della giustizia istituzionale – mostra che la risposta giudiziaria non esaurisce le risposte possibili e ragionevoli. La necessità (o ragionevolezza) della risposta legale non equivale a giustizia. La giustizia, per definizione, sta con il diritto positivo in un rapporto di tensione, e per così dire di eccedenza.

Sullo sfondo, accennati ma eccedenti l'orizzonte dell'incontro, i nodi di fondo del penale: del se, perché, a che condizioni una giustizia *penale* debba esserci. Trovo ambiguo il definire le tradizionali politiche penali come qualcosa che *dura inspiegabilmente*: di spiegazioni ne possiamo trovare tante, buone e meno buone, anche largamente condivise, e talora condivisibili. Credo che Claudia Mazzucato abbia inteso dire che nessuna spiegazione è conclusiva; che nessuna bene intenzionata ideologia penalistica è giustificazione sufficiente della realtà delle pene così come sono comminate dal legislatore, commisurate dai giudici, eseguite in concreto (in particolare negli inferni carcerari). La dimensione naturalistica del male insito nella pena – e segnatamente nella

³³ DANTE, Paradiso, XXXIII, v. 59.

³⁴ Ho ritrovato sui giornali del tempo il testo: *“Preghiamo per i nostri governanti ... Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché sulle bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta: la vita e non la morte degli altri”*.

³⁵ Nel 1991, lo stesso Giovanni Bachelet si opporrà alla proposta di concedere la grazia a Renato Curcio, capo storico delle BR, ravvisandovi il rischio di nuovi squilibri, accordando nei fatti un trattamento privilegiato ai brigatisti autori di gravi reati comuni.

pena carceraria – non può essere espunta, con mossa tutta ideologica, dai termini del problema istituzionale.

Trovo il nucleo del messaggio del libro in una frase già citata, contenuta in una lettera i cui autori stanno sull'uno e sull'altro fronte: *giustizia è tante cose ...*: ben più di quelle che il sistema penale possa dare.

Fare giustizia richiede *verità*. Il sistema giudiziario penale ha il compito specifico di verificare ipotesi d'accusa, ed è attrezzato a farlo. Può produrre verità parziali, ma significative; è elevato il rischio di fallimenti.

Richiamo alle responsabilità: il sistema penale ha anche questo obiettivo, e può essere idoneo ad avvicinarlo.

Istituzioni d'altro tipo (anche tipo TRC) sono meno attrezzate per la produzione di accertamenti precisi. Possono essere più attrezzate per altri tipi di narrazione, di maggior respiro etico e politico, ma non sono idonee a fondare affermazioni affidabili (oltre il ragionevole dubbio) di colpevolezza personale.

Pentimento: è un obiettivo possibile e positivo, nell'orizzonte dei nostri ben intenzionati principi. Non è un esito che possa essere imposto coattivamente: ciò sarebbe negazione dei nostri stessi principi. Anche il "*no no, ch'io non mi pento*" di don Giovanni è espressione della autonomia individuale. A Cesare è dovuta osservanza della legge, non adesione nell'intimo della coscienza.

Pentimento, e ancor più *consapevolezza, incontro, riconciliazione, riparazione, accoglienza, memoria, tenerezza, relazione*: sono fra le *tante cose* che fanno parte della vita buona, ma eccedono la dimensione della giustizia istituzionale. L'*incontro* – ciò di cui il libro parla – sta in spazi di libertà civile e morale, oltre le risposte giudiziarie. L'indicazione che ritrovo nel libro, è che un tale spazio può essere praticato.

Con riguardo alla dimensione istituzionale della giustizia, questa indicazione non chiude, ma apre ulteriori problemi: problemi di modulazione delle risposte giudiziarie, che tengano eventualmente conto di quanto maturi in altre sedi, extraistituzionali o istituzionalizzate senza pregiudizio per la libertà di nessuno.

Come spunto di riflessione sui temi e problemi dell'incontro e del pentimento, propongo la narrazione manzoniana su fra Cristoforo (*I promessi sposi*, cap. IV). Lodovico, uomo di *indole onesta insieme e violenta ... sentiva un orrore spontaneo e sincero per l'angherie e i soprusi ... a poco a poco, venne a costituirsi come un protettor degli oppressi e un vendicatore de' torti*. Per sua sicurezza, e per aiuto, finì per *scegliere i più arrischiati, cioè i più ribaldi; e vivere co' birboni, per amor della giustizia*. Commette un delitto d'impeto in una situazione creata dal puntiglioso orgoglio suo e dell'altro (nessuno accetta di cedere il passo), in reazione alla uccisione del suo servitore. Seguirà la reazione per l'impressione *nuova e indicibile ch'egli riceve dal veder l'uomo morto per lui e l'uomo morto da lui*. Si rifugia in convento; decide di farsi frate francescano, con il nome dell'uomo morto per lui. Riesce a sottrarsi alla persecuzione legale per le prerogative dell'Ordine francescano, e per l'accomodamento con la famiglia dell'ucciso. La cerimonia del perdono mette di fronte il pentimento genuino e la gestione del potere che fa pompa di sé. Fra Cristoforo, non punito dalla giustizia del tempo, espierà il suo delitto con un servizio reso per tutta la vita.

Ritrovo in questa storia tanti ingredienti del nostro problema: l'indole e le motivazioni a monte del delitto (il mix di buone intenzioni e di violenza), il pentimento, l'incontro (carico di ambiguità) fra l'offensore e i parenti dell'ucciso. L'esito è, da un lato, di azzeramento della giustizia istituzionale, in un contesto d'altri tempi, in cui spazi d'immunità scaturiscono da dislocazioni di fortissimi poteri privati, oggi inaccettabili. Dall'altro lato, è una storia di successo: un effettivo *rispondere* per il delitto commesso, in una forma diversa dalla pena, moralmente più positiva. Un quadro assai intrigante, che proprio per questo mi sembra assai interessante. Aiuta a cogliere problemi difficili del nostro mondo reale.

Il libro registra le resistenze *“a riconoscere, anche laddove sono avvenuti, i percorsi di reinserimento sociale degli ex appartenenti alla lotta armata, continuando a privilegiare la loro identità di allora”*³⁶. Sono resistenze che riguardano cerchie più ampie di soggetti che hanno pagato il conto con la giustizia legale, ma restano marchiati. *“La società non vuole – o forse non può – mai chiudere i conti”*³⁷. Anche sotto questo aspetto, la giustizia ha bisogno di essere ripensata in una dimensione non limitata a quella istituzionale.

5. Dialogare con i precetti.

Ricordando l'impegno scientifico di Aldo Moro, Claudia Mazzucato vede configurarsi la responsabilità penale *“all'interno di una interlocuzione dialogica tra la persona e il precetto penale”*³⁸. Pur entro un discorso che guarda alla responsabilità per l'infrazione al precetto, l'attenzione verso il precetto è fondamentale. E' il precetto, non la sanzione, la regola di giustizia. Le questioni di responsabilità, di eventuale sanzione, sono secondarie: vengono per seconde, in conseguenza della violazione del precetto.

Dialogare con i precetti significa porsi i problemi dell'osservanza, prendere posizione sui valori in gioco, su ciò che deve essere rispettato. Il rapporto con i precetti e i valori sottesi riguarda tutti, la responsabilità dell'osservanza è un impegno di tutti verso tutti.

Per gli autori di delitti gravi, il dialogo con i precetti e i valori sottesi fa parte del ripensamento delle scelte passate; attraverso di esso passa il pentimento, la ricostruzione del rapporto con le ragioni e le regole della con-vivenza.

Sul piano normativo (quello dei precetti del diritto, e anche delle concezioni morali e politiche) si pongono i problemi che Ceretti introduce nella pagine dedicate a conflitti e dissidi, riducibili o irriducibili³⁹. Nell'ottica dell'ordinamento giuridico, problemi di legittimazione dei precetti, e segnatamente dei precetti penali: delle ragioni e condizioni della responsabilità giuridica più stringente, e corredata dal più serio apparato sanzionatorio. Problemi, ad un tempo, di legittimazione e di delimitazione in

³⁶ A. CERETTI, p. 387.

³⁷ C. MAZZUCATO, p. 267.

³⁸ C. MAZZUCATO, p. 273.

³⁹ A. CERETTI, p. 382 s.

coerenza con i valori normativi di una società pluralistica, aperta a una pluralità di concezioni comprensive.

La tragedia della lotta armata è stata la rottura rispetto a valori normativi fondanti: l'incrinatura del precetto *non uccidere*, la norma che sta a fondamento della possibilità stessa del con-vivere, coesistente per qualsiasi concezione comprensiva coerente con l'idea del riconoscimento o rispetto reciproco di uomini *liberi ed eguali in dignità e in diritti*⁴⁰. I nostri ormai remoti anni di piombo sono stati un assaggio di problemi che ci ritroviamo oggi aggravati, di fronte a fondamentalismi che portano la guerra nei luoghi della vita normale, riaprendo anche nel nostro mondo il problema hobbesiano di assicurare le condizioni di base della sicurezza, di una pacifica e libera convivenza.

Sta qui la frontiera (la tragedia) del dissidio incompensabile: dall'altra parte c'è la negazione della comune umanità. La cosificazione dell'obiettivo, di cui parla il libro, è un aspetto di tale negazione.

La giustizia dell'incontro diviene possibile sulla base della ricostruzione del presupposto morale, l'accettazione comune dei precetti e delle responsabilità che ne derivano. Ha a che fare con la giustizia delle risposte ad avvenute (gravi) trasgressioni: della risposta legale e di risposte ulteriori, personali. Ha a che fare con problemi che sono stati tematizzati sotto l'idea del *delitto riparato*⁴¹, che si propone di assumere a titolo autonomo collocabile accanto al delitto tentato.

Se il livello normativo fondamentale è il precetto, il problema del delitto riparato si colloca a un livello successivo: successivo (come le eventuali condotte riparatorie) alla avvenuta violazione di un precetto che definisce compiutamente il tipo e la gravità dell'illecito. La violazione è un fatto irrevocabile, e irreparabili possono essere i suoi effetti. Irreparabili gli effetti di delitti di sangue. *What's done cannot be undone*, dice lady Macbeth, figura tragica del delitto politico.

Ma se i fatti sono incancellabili, "il senso di ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte"⁴². Può essere modificato da fatti successivi, anche da reinterpretazioni successive. Pratiche riparative possono riparare qualcosa, anche molto, ed essere perciò ragionevolmente valutate come rilevanti per le risposte (legali e morali) all'illecito. Anche questo mette in discussione lo schema astratto dell'ideologia retributiva, introducendo elementi estranei e successivi al commesso delitto, come meritevoli di considerazione anche ai fini della risposta legale.

Per tematizzare questo quadro, l'idea del delitto riparato come titolo autonomo (la disequazione di fattispecie) mi sembra concettualmente inadeguata, perché spezza o nasconde l'unità del precetto. Ma addita un campo di problemi rilevanti per le risposte al reato, che le ideologie tradizionali faticano a inquadrare.

⁴⁰ Art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948.

⁴¹ M. Donini, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in AA.VV., *Giustizia riparativa*, a cura di G. Mannozi e G.A. Lodigiani, Bologna, 2015, p. 135s.

⁴² P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna, 2004, p. 92.

In rapporto a questi problemi di fondo, l'incontro fra autori e vittime può essere importante per chi liberamente scelga di sperimentarlo (con o senza mediazioni di terzi). Non una strada che Cesare abbia diritto di imporre, ma un cammino possibile, in uno spazio di libertà.

Con le parole di Donini⁴³: *“Non spetta allo Stato imporre perdoni e pentimenti, ma solo eventualmente favorirli ... Il perdono non è un atto giuridico. Allo Stato spetta al massimo la remissione. E' solo in questa facoltà di pentirci e perdonare che ci sentiamo più liberi e alla fine anche più responsabili”*.

Di ciò la giustizia statale può prenderne atto; può trarne eventuali conseguenze. In vista di questi obiettivi, possiamo chiedere allo Stato uno spazio giuridicamente protetto. Ma *“deve trattarsi pur sempre di un Rechtsfreier Raum, di uno spazio libero dal diritto, perché, puniti o amnistiati che siamo, è superando la logica della pena e della sua esecuzione, è andando oltre la sua esecuzione espiata o scampata, che ci si può perdonare e riconciliare, attraverso un percorso tra persone”*⁴⁴.

E' questo lo spazio dell'incontro: libero dal diritto, luogo di libertà. Libertà da vincoli istituzionali, e libertà di giudizio, nel fare i conti fino in fondo con la propria e con l'altrui tragedia. Non c'è alcun aspetto che possa restare immune dal giudizio razionale e morale, nella sfera del dialogo intersoggettivo.

Dal punto di vista della società, l'incontro fra le parti è un possibile segmento del dialogo *fra tutti*, e del dialogo di ciascuno con le ragioni del diritto e della morale. Una strada possibile; non necessaria né privilegiata. Ovviamente aperta agli obiettivi (riconoscimento, ricomposizione, perdono) cui guarda il libro, eccedenti la giustizia che possa essere affidata a Cesare.

Chiudo questa mia riflessione (ovviamente parziale e da continuare) con un'idea che non so se sia in linea con il sentire dei curatori, ma mi sembra nello spirito del libro: l'itinerario più importante, al di là dell'orizzonte della giustizia istituzionale, non è quello (incoercibile) della ricomposizione autori/vittime, o dell'eventuale perdono, ma la ricostruzione del nesso fra responsabilità e giudizio⁴⁵.

Giustizia è tante cose ...

⁴³ M. DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino 2011, p. 954-55.

⁴⁴ M. DONINI, *op.ult. cit.*, p. 955.

⁴⁵ Nel senso di H. ARENDT, *Responsabilità e giudizio*, Torino, 2003.